



COMUNE DI CENTO

Settore II - Servizi
Servizi Culturali

AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E PRO LOCO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DI ANIMAZIONE
NEL CAPOLUOGO COMUNALE PER GLI ANNI 2023-2025,
PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELLA L.R. N. 5/2016 E
DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N. 117/2017)
CIG 976427891A

Premesso che:

- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini *“attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa”* trattandosi di *“manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria”*;
- Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, “Codice del Terzo Settore”, art. 2, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”* e che *“ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;
- L'art. 6 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

Vista la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 5 così come modificata dalla L.R. 6/2016 “Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge Regionale 2 settembre 1971, n. 27 (istituzione dell'albo regionale delle associazioni “Pro-Loco”), con cui la Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali;

Visto in particolare anche l'Art. 6 della succitata Legge che prevede che i Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalità:

- a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
- b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
- c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
- d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 e che, nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca più di una Pro Loco, il Comune attraverso una valutazione comparativa delle loro caratteristiche, determina di volta in volta quali Pro Loco siano più idonee a svolgere le attività di pubblico interesse;

Considerato che gli Enti del Terzo settore espletano attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS (Codice del Terzo Settore);

Considerato, inoltre, che il D. Lgs. 117/2017 istituisce il RUNTS quale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) e che dal 23 Novembre 2021 è attivo il Registro Unico del Terzo Settore cui devono essere iscritte le Pro Loco per poter fruire di contributi pubblici;

Considerato che gli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS da almeno sei mesi hanno la possibilità di stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche le quali, per ragioni di carattere sociale, decidono di affidare a terzi servizi di pubblica utilità, il tutto come previsto dagli artt. 55 e 56 del C.T.S. e che la convenzione tra l'Amministrazione Comunale e tali enti può prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Atteso, quindi, che:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”*;
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che *“le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”*;
- il comma 3 del medesimo articolo prevede che *“l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”*;

Richiamata altresì la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 *“Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”*, ai sensi della quale ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio; Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:

- a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;
- b) organizzano o partecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro Loco e di altri organismi operativi sul territorio;

Evidenziato che l'Amministrazione Comunale intende promuovere nell'ambito del territorio comunale ed a favore dei propri cittadini, attività e iniziative tese alla valorizzazione della realtà sociale, culturale e folcloristica della comunità locale e che suoi obiettivi precisi sono:

- la promozione e la realizzazione di iniziative o attività intese a richiamare persone sul territorio ed a favorire la crescita della comunità;
- la promozione e la realizzazione di importanti manifestazioni ricreative, di spettacolo pubblico od evento;
- la promozione e valorizzazione delle peculiarità turistiche e tradizioni tipiche locali;

Tenuto conto che, ai fini della promozione sociale, culturale e turistica, l'Amministrazione comunale reputa che la collaborazione progettuale, tecnica e ed amministrativa della Pro Loco rappresenta un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato nel raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale nei predetti ambiti, quale soggetto operante nell'ambito della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale" e, pertanto, estensione istituzionale dell'Ente Locale nei territori in cui opera;

Visto che che l'art. 6 della L.R. 5/2016 più sopra menzionata sancisce che *"Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca più di una Pro Loco, il Comune o l'Unione di Comuni, attraverso una valutazione comparativa delle loro caratteristiche, determina di volta in volta quali Pro Loco siano più idonee a svolgere le attività di pubblico interesse"*;

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'Amministrazione Comunale, all'insegna di una più ampia partecipazione delle cittadine e dei cittadini e della trasparenza amministrativa, apre una selezione valutativa per individuare la Pro Loco con la quale stipulare una convenzione per la gestione di attività culturali, di promozione e informazione turistica e per l'organizzazione delle ricorrenti e più importanti manifestazioni di intrattenimento e animazione nel capoluogo comunale.

La durata della convenzione è decorrente dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025, rinnovabile con atto espresso per ulteriori anni 3 (tre) a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte e alle condizioni che saranno eventualmente concordate tra le parti, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Le attività oggetto della convenzione, che dovranno armonizzarsi con quelle di autonoma programmazione dell'Ente, dovranno contemplare, tra le altre, anche le attività di seguito descritte:

1) Organizzazione annuale delle seguenti manifestazioni:

- "FESTA DELLA BEFANA" (gennaio)¹;
- Eventi e manifestazioni a supporto del "CARNEVALE DI CENTO" (gen/feb/mar)²;
- Realizzazione calendario eventi del "SETTEMBRE CENTESE" e supporto nelle manifestazioni collaterali della "FIERA DI CENTO" (settembre/ottobre);
- FESTA DI HALLOWEEN (ottobre)
- FESTA DELLA CASTAGNA (ottobre/novembre)
- Iniziative di ANIMAZIONE NATALIZIA del Centro storico (dicembre);

2) Organizzazione del MERCATINO DELLE COSE ANTICHE, INGEGNO, LIBRO ED ECONOMIA SOCIALE" (ogni terza domenica del mese, escluse festività);

¹ Da non effettuarsi nell'anno 2023

² Da non effettuarsi nell'anno 2023

3) Organizzazione di almeno un'iniziativa che coinvolga attivamente associazioni o realtà che operano nel settore delle Politiche Giovanili (ad esempio: Il Tavolo dei Giovani);

4) Erogazione dei servizi turistici di base e gestione del punto informativo turistico (assistenza ai turisti e informazione a carattere locale), in coordinamento con i Servizi Culturali e in compresenza con operatori comunali, secondo gli standard definiti dalla citata legge regionale per le Destinazioni turistiche Romagna.

La Pro Loco che verrà individuata sulla base del presente Avviso verrà ritenuta, per la durata della convenzione, l'Associazione più idonea allo svolgimento di attività di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 5/2016, anche qualora durante detto programma di attività possa essere arricchito con specifiche ulteriori iniziative, i cui contenuti saranno comunque convenuti fra le parti.

La presente procedura si svolge nel rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Con il presente avviso si comunicano: i termini, le modalità di presentazione dei progetti, le procedure, i criteri valutativi e lo schema di convenzione.

Art. 2 - Destinatari dell'avviso pubblico e contenuti della domanda

Le domande possono essere presentate, pena l'esclusione, in forma singola o in consorzio o reti da Pro Loco del territorio comunale, con iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partner) partecipanti al progetto, per l'intero periodo di realizzazione.

In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti del consorzio o rete quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione comunale.

I partecipanti devono presentare un progetto triennale, nel quale vengono definite:

1. le modalità organizzative e di svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente Avviso;
2. modalità di gestione del punto di informazione e accoglienza turistica (locali utilizzati, plafond ore anno/mese/giorni, risorse umane, formazione, eventuale materiale informativo, impiantistico ed informatico e quanto di necessario per la gestione del servizio) e le azioni tese all'accoglienza e assistenza ai turisti e alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità turistiche locali;
3. relazione economico/finanziaria (entrate e uscite) delle attività programmate;
4. curriculum dell'attività svolta nell'ultimo triennio.

Per l'anno 2023 il progetto dovrà contenere esplicita indicazione delle attività che verranno realizzate e un dettagliato piano economico/finanziario; per gli anni successivi (2024/2025) il progetto di massima e il costo generale delle attività, previsto per anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (A.N.A.C) a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, i partecipanti dovranno, inoltre, al momento di presentazione della domanda al presente avviso, allegare copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'importo di contribuzione all'A.N.A.C, ammontante a € 18,00, così come disposto dalla Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per

l'anno 2023". Per le istruzioni di pagamento accedere al sito: www.anticorruzione.it nella sezione Gestione Contributi Gara. Nella causale indicare "contribuzione per acquisizione CIG 976427891A".

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla procedura i soggetti partecipanti devono attestare e dichiarare di essere in possesso alla data di pubblicazione del presente avviso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 applicato analogicamente alla presente procedura comparativa in quanto compatibile;
- b) aver svolto nell'ultimo triennio attività relative al tema in oggetto nel territorio comunale di Cento o territori limitrofi;
- c) prevedere nel proprio statuto/regolamento come finalità esclusiva o attività principale la realizzazione di attività oggetto del presente avviso.

I soggetti che si presentano in forma associata dovranno comunque possedere i requisiti previsti dall'iscrizione al vigente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oltre all'esperienza in servizi analoghi.

Art. 4 - Criteri di valutazione dei progetti

Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione della graduatoria dei progetti ammessi a convenzione, la Commissione tecnica, appositamente nominata, si avvarrà dei criteri di seguito riportati, con i relativi punteggi.

I criteri di valutazione individuati prendono in considerazione un'analisi complessiva della qualità del progetto culturale, della gestione e organizzazione, il grado di complementarietà con gli obiettivi del Comune di Cento e la collaborazione con altri soggetti.

Per quanto riguarda la valutazione delle proposte progettuali, ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento di valutazione, secondo la seguente scala di valori:

- 1.0 ottimo
- 0.9 distinto
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.5 accettabile
- 0.4 appena accettabile
- 0.3 mediocre
- 0.2 molto carente
- 0.1 inadeguato
- 0.0 non rispondente o non valutabile.

Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.

CRITERI:

1) Qualità turistico-culturale e incidenza sul territorio (massimo 50 punti):

- qualità e rilevanza turistico-culturale delle attività di animazione (15)
- modalità di gestione del punto di informazione e accoglienza turistica (10)
- ampia accessibilità delle iniziative e presenza di interventi di potenziamento della fruizione (10)
- interventi di educazione e promozione presso il pubblico con particolare riferimento agli studenti, ai giovani e alle categorie in condizioni di fragilità (5)

- attinenza con ricorrenze civili, storiche, artistiche o religiose, integrazione con strutture ed attività del sistema culturale locale (5)
- qualità del soggetto proponente in termini di esperienze pregresse (5)

2) Gestione e qualità progettuale (massimo 25 punti):

- capacità operativa del soggetto e concreta realizzabilità del progetto, articolazione e congruità del bilancio preventivo (10)
- sostenibilità dell'attività in relazione alla proporzione tra stanziamento e numero dei fruitori/utenti (10)
- piano della comunicazione (5)

3) Organizzazione: collaborazione con altri soggetti sul territorio, (massimo 10 punti):

- creazione di sistemi di rete, aggregazione di più soggetti e/o collaborazione con altri soggetti (10)

4) Complementarietà e sinergia con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune di Cento (massimo 15 punti):

- chiarezza degli obiettivi che si intendono raggiungere (10)
- specifiche azioni volte all'integrazione delle attività con la programmazione generale del territorio (5)

La Commissione tecnica, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun progetto e tenuto conto delle risorse disponibili, stilerà una graduatoria per il cui l'inserimento è prevista una soglia di sbarramento: non saranno ammessi i progetti che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti (60/100).

Il soggetto posizionatosi nel primo posto in graduatoria avrà diritto al finanziamento. Dalla graduatoria si attingerà in caso di rinuncia del soggetto beneficiario.

La Commissione potrà richiedere chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nei progetti presentati, che dovranno essere forniti entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta.

La presente procedura potrà essere conclusa anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché essa provenga da una Pro Loco in possesso dei requisiti richiesti e ritenuta congrua da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che il presente Avviso, nella fase attuale, non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Spese ammissibili e inammissibili

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento delle iniziative e che, in fase di rendicontazione, dovranno essere effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento delle iniziative.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi dell'iniziativa - di locali, impianti o strutture calcolati con criterio proporzionale;
- le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappaggi, montaggio/smontaggio ecc.);
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese di pubblicità e promozione delle iniziative (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- le spese per i diritti d'autore;
- premi e riconoscimenti;
- compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;

- spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.;
- spese per il coordinamento artistico o culturale delle iniziative (direttore artistico, regista, direttore di scena, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.);
- polizza assicurativa;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento delle iniziative o del punto di informazione e accoglienza turistica, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- spese per il proprio personale, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 20% del totale della spesa;
- spese di segreteria (telefono, francobolli, carburante, ecc.), documentate anche solo con autodichiarazione, per un importo non superiore al 5% del totale della spesa;
- spese per l'acquisto di beni durevoli utilizzati per lo svolgimento delle iniziative o del punto di informazione e accoglienza turistica, per un importo non superiore a € 500,00.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Art. 6 - Risorse economiche e assegnazione degli importi

L'Amministrazione Comunale eroga quale rimborso di spese documentate un importo complessivo di € 115.000,00 IVA inclusa se e in quanto dovuta per il triennio 2023-2025, ripartito in € 35.000,00 per l'anno 2023, € 40.000,00 per l'anno 2024 e € 40.000,00 per l'anno 2025.

La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi richieste di autorizzazioni ed altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale in relazione alle iniziative oggetto del presente avviso.

La Pro Loco beneficiaria potrà presentare *in itinere* nuovi progetti di attività da sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale, che stabilirà, in base alla disponibilità delle risorse, l'eventuale corresponsione di un ulteriore corrispettivo, a titolo di rimborso di spese documentate, previa integrazione con apposito atto della convenzione in essere.

I contributi comunali possono essere erogati solo a pareggio del bilancio della Pro Loco ovvero in presenza di un limitato avanzo nel limite di € 2.000,00 che viene considerato buona gestione e che deve essere reimpiegato per il miglioramento dell'offerta di attività turistiche, culturali e di animazione nel capoluogo comunale nell'anno successivo.

Nel caso in cui il contributo del Comune comporti un avanzo per la Pro Loco superiore a quanto previsto nel comma precedente verrà ridotto proporzionalmente sino a raggiungere il pareggio di bilancio. Non possono in nessun caso essere coperte perdite anche se derivanti da esercizi prece-

denti. Qualora l'importo da ridurre non consenta il recupero, l'importo dovrà essere, entro 30 giorni dalla richiesta, rimborsato all'amministrazione comunale ovvero, qualora la convenzione prosegua, detratto dalla quota dovuta dall'Amministrazione Comunale per effetto della convenzione nell'anno successivo.

Art. 7 - Supporto del Comune di Cento e modalità di erogazione dell'importo

L'erogazione dell'importo assegnato avverrà a seguito di espressa richiesta scritta del soggetto beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- fino ad un massimo dell'80% oltre IVA se e in quanto dovuta per l'anno 2023 entro il primo semestre del medesimo anno (ACCONTO), rimanente 20% per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del medesimo anno (SALDO);
- fino ad un massimo dell'80% oltre IVA se e in quanto dovuta per l'anno 2024 entro il primo semestre del medesimo anno (ACCONTO), rimanente 20% entro il 31 dicembre del medesimo anno (SALDO);
- fino ad un massimo dell'80% oltre IVA se e in quanto dovuta per l'anno 2025 entro il primo semestre del medesimo anno (ACCONTO), rimanente 20% entro il 15 gennaio 2026 (SALDO FINALE TRIENNIO).

Contestualmente alla richiesta di pagamento del saldo, il Soggetto beneficiario, a firma del proprio legale rappresentante, dovrà produrre:

- una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'annualità trascorsa;
- una dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti e corredata da rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, suffragato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Qualora il Soggetto beneficiario non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'intero triennio o qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività svolte, l'Associazione si impegna a restituire al Comune di Cento entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile.

L'importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere:

- la realizzazione parziale del progetto;
- disavanzo (differenza tra spese ed entrate) inferiore di oltre il 20% rispetto a quello del piano economico presentato;

L'importo non sarà liquidato nel caso in cui:

- dal piano economico consuntivo risulti che il totale delle entrate sia superiore alle spese;
- vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dall'importo assegnato o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

Per valorizzare e sostenere le attività dell'Associazione oggetto della convenzione il Comune si impegna inoltre a:

- nell'ambito delle attività indicate nel programma operativo e finanziario, operare l'esenzione dal pagamento della Canone Unico Patrimoniale, con espressa esclusione delle iniziative a carattere commerciale. L'esenzione non è applicata ad eventuali attività di "mercati/mercatini" con finalità prettamente commerciale e negli eventi in cui l'occupazione è finalizzata all'attività di somministrazione alimenti e bevande, in questo caso il canone unico è dovuto. Per l'eventuale realizzazione ed organizzazione delle attività a rilevanza commerciale l'ufficio di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie sarà il Settore IV Territorio ed Imprese competente in materia, mentre per la parte di attività di intrattenimento, di animazione culturale, ecc., anche se in abbinamento ad eventi con natura commerciale, il rapporto sarà con i Servizi Culturali comunali;
- mettere a disposizione, a titolo gratuito e compatibilmente con le proprie disponibilità, sale, strutture, attrezzature, mezzi e beni immobili di proprietà o, in disponibilità, necessari all'attuazione delle attività. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell'Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza. A tal fine l'Associazione non potrà usare o concedere in uso le attrezzature o gli immobili di proprietà Comunale per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto. Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene contenute nei regolamenti Comunali nonché nelle disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi;
- mettere a disposizione personale dipendente per affiancare l'Associazione nella gestione del punto informativo turistico;
- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi.

Saranno a carico della Pro Loco beneficiaria le seguenti spese derivanti dall'organizzazione delle attività oggetto della convenzione:

- le spese per l'uso delle utenze (luce, gas, acqua),
- la presenza di eventuale personale di custodia di sale e spazi concessi,
- la pulizia dei locali adibiti a servizi igienico-sanitari,
- servizi straordinari connessi alla viabilità interna ed esterna delle aree interessate alle iniziative (Apposizione/rimozione segnali temporanei e transenne, movimentazione segnaletica stradale permanente),
- Servizio di sgombero neve da strade ed aree pubbliche interessate alle iniziative, accessorio al servizio previsto in convenzione,
- Attivazione del servizio di pulizia straordinaria e raccolta rifiuti,
- Potature di contenimento delle alberature di proprietà pubblica poste sulle vie interessate alle iniziative,

e ogni altro servizio erogato dagli uffici comunali che comporti una ulteriore onerosità in capo all'Ente.

Art. 8 - Adempimenti e vincoli del beneficiario

Il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria la seguente documentazione:

- a. documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività del progetto;
- b. in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i

- termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);
- c. comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

Art. 9 - Responsabilità e obblighi del soggetto beneficiario

La Pro Loco beneficiaria si impegna a svolgere le proprie attività ed organizzare e a garantire annualmente il buon esito e la realizzazione di manifestazioni ed eventi ed a tal fine è tenuta a confrontarsi con l'Amministrazione Comunale e con tutti gli uffici coinvolti per definire il programma delle manifestazioni che intende effettuare nell'anno successivo, evidenziando le modalità organizzative delle attività e le esigenze che si prospettano; pertanto saranno effettuati incontri periodici di pianificazione e sviluppo di idee.

La Pro Loco dovrà comunicare formalmente all'Amministrazione il calendario delle varie iniziative entro il mese di gennaio di ogni anno, e comunque per ogni evento, la data esatta almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

La Pro Loco assume tutti gli obblighi della convenzione, impegnandosi a svolgere le attività oggetto della programmazione secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dalle indicazioni del Comune stesso con la massima obiettività, puntualità e snellezza operativa, tenendo sempre presente l'interesse pubblico primario di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo territoriale nell'ambito di sua competenza ed assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività svolta.

La Pro Loco non potrà affidare a soggetti terzi l'organizzazione di alcuna delle iniziative oggetto della convenzione.

Tutte le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti e disciplinari comunali e la Pro Loco beneficiaria risponderà direttamente agli organi e agli uffici comunali competenti in ordine al rilascio di eventuali autorizzazioni/nulla osta e agli adempimenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.

La Pro Loco esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per le attività stesse, e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La Pro Loco esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Per effetto del suddetto D.L. 30 aprile 2019, n. 34, la Pro Loco beneficiaria dovrà comunicare all'Ufficio Cultura entro il 31 luglio di ogni anno l'indicazione della pagina *web* o *Facebook* dove è stato pubblicato il contributo assegnato.

Art. 10 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Cento si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo;
- gravi e ripetute inottemperanze agli obblighi indicati al punto 9 relativamente all'organizzazione delle iniziative o alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'associazione o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione delle attività;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

La Pro Loco potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 11 - Modalità e termine di presentazione delle domande

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione di cui all'Allegato 1 del presente Avviso.

La domanda, così predisposta, debitamente compilata in ogni sua parte, datata, firmata e timbrata, dovrà pervenire al Comune di Cento entro le **ore 12.00, di martedì 9 maggio 2023**, o attraverso la PEC comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - oppure tramite consegna postale o a mano presso l'**Ufficio Protocollo del Comune di Cento (FE)** negli orari di apertura al pubblico: Corso Guercino, 62 (Palazzo Piombini) 2° Piano Tel. 051 6843121/152 - Fax 051.6843120 - e.mail: protocollo@comune.cento.fe.it

Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a conferma dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, dovrà riportare la seguente dicitura all'esterno **“CONVENZIONE CON PRO LOCO PER ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI NEL CAPOLUOGO ANNI 2023-2025 - NON APRIRE CONTIENE PROGETTI”**.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito delle domande nel termine perentorio stabilito dal presente Avviso.

Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo il termine di scadenza oppure consegnate ad un indirizzo diverso.

Art. 12 - Informazioni

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è pubblicata presso:

- a) l'Albo Pretorio online del Comune di Cento;
- b) il sito Internet del Comune di Cento all'indirizzo www.comune.cento.fe.it alla sezione Bandi di gara e Contratti.

Per informazioni e/o chiarimenti contattare: Dott.ssa Anelita Tassinari, Settore II - Servizi-Ufficio Cultura, e_mail: tassinari.a@comune.cento.fe.it - tel. 051-6843387.

Art. 13 - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello Provenzali 15, cap. 44042, Cento (FE).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la partecipazione all'Avviso Pubblico per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività turistiche, culturali e di animazione nel capoluogo comunale.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dall'Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie per l'individuazione di Enti del terzo Settore per la stipula di convenzione per lo svolgimento di attività turistiche, culturali e di animazione sul capoluogo comunale negli anni 2023-2025.

Art. 14 - Comunicazione ai sensi della legge n. 241/90

La comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. Settore Cultura Dott. Lorenzo Lorenzini (lorenzini.l@comune.cento.fe.it - tel. 051.6843392). Il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal presente avviso pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni. Il Funzionario P.O. dei Servizi Culturali adotterà il provvedimento di attribuzione dei contributi e provvederà a comunicare al Soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione del beneficio, le modalità e le tempistiche di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione. Le graduatorie degli esiti della valutazione dei progetti saranno pubblicate sul sito del Comune.

Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445. La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 DPR 28.12.2000, n. 445, la decadenza dal beneficio dell'importo concesso ed ha come conseguenza l'attivazione delle procedure di recupero delle somme eventualmente anticipate, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 71. Qualora vengano accertate dichiarazioni ritenute non veritiere si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e della normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale si riserva di accertare la veridicità della documentazione presentata e, nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere, procederà alla esclusione del soggetto dalla partecipazione alla selezione.

Art. 15 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Ferrara.

Documentazione allegata al presente Avviso:

1. Allegato 1 - Domanda di partecipazione
2. Allegato 2 - Fac-simile convenzione